



CONSIGLIO PROVINCIALE DI PIACENZA

SEDUTA DEL 31/10/2023

VERBALE

Proposta n. 2023/1579

DELIB. C.P. nr. 32

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA GENERALE TRA LA PROVINCIA DI PARMA E LA PROVINCIA DI PIACENZA DAL 1° GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2026 - RIAPPROVAZIONE SCHEMA..

L'anno **duemilaventitre** addì **trentuno** del mese di **ottobre** alle **ore 17:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Risultano presenti all'appello:

PATELLI MONICA	Presente	GALVANI PAOLA	Presente
ALBERTINI FRANCO	Presente	MALOBERTI GIAMPAOLO	Presente
ALBASI LODOVICO	Presente	MONTELEONE GIULIA	Presente
BONINI FEDERICO	Presente	MORGANTI MASSIMILIANO	Presente
CALZA PATRIZIA	Assente	PIAZZA ARMANDO	Assente
FERRARI CLAUDIA	Presente		

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 2

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE **TOSCANI ANGELA**.

E' assente il Consigliere Morganti. Presenti n. 8.

Il Segretario Generale, Dott. Luigi Terrizzi, si allontana dall'aula per motivi di opportunità

Assume le funzioni di segreteria il vice Segretario Generale, Dott.ssa Toscani Angela.

Riconosciuta la validità della seduta la Sig.a PATELLI MONICA in qualità di Presidente della Provincia assume la Presidenza dell'adunanza ai sensi dell'art.1 c. 55 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, invita a passare alla trattazione del punto 5) dell'o.d.g.

Il Presidente Monica Patelli illustra la proposta precisando che si tratta di adempiere ad una richiesta dell'Agenzia dei Segretari che ritiene necessaria una riapprovazione della convenzione stessa, a seguito dell'estensione della convenzione al comune di Fidenza sino al 31 Dicembre, i cui contenuti rimangono invariati.

Al termine, nessun Consigliere intervenendo, il Presidente dichiara chiuso il dibattito e pone la proposta in votazione.

"IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato con articolo 4, comma 4bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, prevede che i comuni possano stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale e che tali convenzioni possano essere stipulate anche tra Comune e Provincia e tra Province;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Provinciale di Parma in data 28 novembre 2022 n. 59 con la quale è stato approvato il rinnovo della Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Generale tra la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Piacenza in data 9 novembre 2022 n. 40, con la quale veniva approvato analogo provvedimento;
- la Convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Generale tra la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza sottoscritta in data 2 dicembre 2022 dai legali rappresentanti dei due Enti;

Richiamate, altresì:

- la delibera di Consiglio Provinciale di Parma in data 20 giugno 2023 n. 23 con la quale è stata approvata l'estensione della Convenzione per la gestione associata delle funzioni di Segreteria Generale tra la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza anche la Comune di Fidenza per il periodo dal 1° agosto 2023 al 31 dicembre 2023 secondo lo "Schema di Appendice per la gestione in forma associata delle funzioni di Segreteria Generale tra la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza e il Comune di Fidenza" allegato alla suddetta delibera;
- la delibera di Consiglio Provinciale di Piacenza in data 28 giugno 2023, n°17, con la quale veniva approvato analogo provvedimento;
- la delibera del Consiglio Comunale di Fidenza in data 31 luglio 2023 n°32, con la quale veniva approvato lo schema di Appendice per la gestione associata delle funzioni di Segreteria Generale tra la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza sottoscritta in data 2 dicembre 2022 per l'estensione delle relative funzioni anche al Comune di Fidenza per il periodo dal'01 agosto 2023 al 31 dicembre 2023;
- l'Appendice alla Convenzione per la gestione associata delle funzioni di Segreteria Generale tra la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza sottoscritta in data 2 dicembre 2022 per l'estensione delle relative funzioni anche al Comune di Fidenza per il periodo dal'01 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, sottoscritta in data 10 agosto 2023;

Vista la nota dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali in data 28 agosto 2023, prot. Uscita n°23365, assunta al protocollo della Provincia di Piacenza al n° 26881 del 28 agosto 2023, nella quale nel prendere atto dell'ampliamento della Convenzione tra la Provincia di Parma, la Provincia di Piacenza e il Comune di Fidenza, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2023, veniva precisato "che la più recente disciplina in materia di convenzionamento delle sedi di segreteria non prevede forme automatiche di prorogatio e/o di rinnovi taciti delle convenzioni di segreteria scadute, per cui gli enti qualora intendono proseguire nel rapporto convenzionale devono necessariamente manifestare tale volontà mediante l'adozione di nuovi atti consiliari";

Preso atto che con la nota sopra richiamata l'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

decreta, sostanzialmente, che qualora la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza intendano proseguire il rapporto convenzionale oltre la scadenza del 31 dicembre 2023, devono adottare nuovi atti consiliari, secondo quanto sopra specificato;

Dato atto che l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria Generale e la condivisione degli oneri condivisi, consente di usufruire di un unico Segretario Generale con un risparmio economico dei costi complessivi rispetto alla gestione separata, con un ovvio vantaggio economico per le due Amministrazioni;

Richiamata la delibera di Consiglio Provinciale di Parma in data 11 ottobre 2023 n. 33 con la quale è stato riapprovato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di Segreteria Generale convenzionata tra la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza con decorrenza dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026;

Ritenuta pertanto la necessità di riapprovare lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di Segreteria Generale convenzionata tra la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza con decorrenza dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto lo schema di Convenzione allegato;

Dato atto che, secondo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, essendovi già un titolare della Segreteria Generale Convenzionata attualmente in essere, il predetto Segretario Generale mantiene la titolarità della Segreteria Convenzionata;

Visti il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e lo Statuto Provinciale vigente;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente con competenze di "Pari Opportunità, Ufficio di Presidenza e Comunicazione", in ordine alla regolarità tecnica e del Dirigente responsabile del Servizio "Bilancio, Patrimonio, Acquisti", in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di adottare successivi provvedimenti attuativi;

DELIBERA

1. di riapprovare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di Segreteria Generale convenzionata tra la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza con decorrenza dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di provvedere alla trasmissione degli atti, per quanto di competenza:
 - al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, in Roma;
 - alla Prefettura UTG di Bologna;
 - alla Provincia di Parma;
3. di approvare, con separata votazione favorevole, l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii., al fine di consentire la tempestiva adozione dei successivi adempimenti."

I presenti risultano n. 8

La votazione, palese per alzata di mano, dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 8 (unanimità)

Voti contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

Il Presidente, fattane corrispondente proclamazione, avanza richiesta dell'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, ricorrendo le condizioni d'urgenza.

Proposta che pone subito in votazione palese per alzata di mano.

La votazione dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 8 (unanimità)
Voti contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara pertanto l'atto immediatamente eseguibile.

Il Presidente, constatato che non vi sono altre proposte all'o.d.g., dichiara chiusa la seduta alle ore 18:00.

(per i testi integrali, si rimanda alla registrazione
magnetofonica che viene acquisita agli atti)

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PATELLI MONICA**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
TOSCANI ANGELA**

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA GENERALE TRA LA PROVINCIA DI PARMA E LA PROVINCIA DI PIACENZA.

Premesso che:

- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e s.m. e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria Comunale;
- l'articolo 4, comma 4-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 ha stabilito che "All'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province";
- la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza hanno la necessità di riapprovare lo schema di Convenzione per lo svolgimento delle funzioni di segreteria generale tra la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza con decorrenza dall'1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026;
- sulla base di dati oggettivi (complessità strutturale dei due enti e presenza del Segretario) gli Enti hanno convenuto i ruoli da assumere per i profili amministrativi di gestione del rapporto e le quote percentuali di riparto delle spese;

IN ESECUZIONE

- della deliberazione del Consiglio Provinciale di Parma n° del 2023, dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva ai sensi di legge;
- della deliberazione del Consiglio Provinciale di Piacenza n° del 2023, dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva ai sensi di legge;

con le quali i suddetti Enti hanno deciso il riapprovare per il periodo lo schema di convenzione per lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato con articolo 4, comma 4-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026;

L'anno 2023, il giornodel mese di..... , tra:

- la Provincia di Parma, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato presso la residenza della Provincia;
- la Provincia di Piacenza, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore elettivamente domiciliato presso la residenza della Provincia;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le funzioni di Segreteria Generale della Provincia di Parma e della Provincia di Piacenza verranno svolte, per la durata della presente Convenzione ed eventuali modifiche o rinnovi, in forma associata avvalendosi di un unico Segretario generale e di distinti uffici di Segreteria presso ciascun Ente.

Per “funzioni di segreteria” si intendono le attribuzioni proprie del Segretario generale in forza dell’art. 97 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii., o previste nello Statuto e negli atti regolamentari degli enti convenzionati.

Ogni Ente, autonomamente, dà atto di possedere e si impegna a mantenere le dotazioni strumentali e di personale esistenti all’atto della stipula e necessarie per consentire l’esercizio integrato delle funzioni. Elemento organizzativo sostanziale della presente convenzione è l’installazione e l’uso sistematico, da parte dei funzionari e del Segretario, delle tecnologie informatiche tra gli Enti per tutto quanto occorra ed in particolare per la formazione e revisione a distanza delle proposte di provvedimento. Per finalità di coordinamento degli atti di riparto delle spese e di liquidazione delle competenze del Segretario e degli adempimenti fiscali e previdenziali collegati, la Provincia di Parma assume le vesti di Ente “capofila”, eccezion fatta per i casi in cui, come da articoli seguenti, i singoli Enti debbano provvedere separatamente.

ART. 2 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO GENERALE

La nomina e la revoca del Segretario è riconosciuta in capo al Presidente della Provincia di Parma Capo-Convenzione, previo assenso del Presidente della Provincia di Piacenza, con l’osservanza delle procedure fissate dall’Albo Nazionale dei Segretari comunali e Provinciali.

Le attribuzioni dei Presidenti di Provincia in materia di nomina e revoca del Segretario sono di natura personale e non rientrano tra quelle esercitabili dai soggetti che legalmente li sostituiscono.

Secondo quanto disposto nell’atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell’ex Agenzia Nazionale dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, essendovi già un titolare della Segreteria Generale Convenzionata attualmente in essere, il predetto Segretario Generale mantiene la titolarità della Segreteria Convenzionata.

Lo stato giuridico del Segretario rimane regolato dalle specifiche disposizioni vigenti tempo per tempo, attualmente dagli artt. 97-103 D. Lgs 267/00, dal D.P.R. 465/97 e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed Integrativi di categoria.

ART. 3 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Ente, per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi. Di norma, il Segretario svolgerà le sue funzioni secondo le seguenti modalità:

Provincia di Parma: 60,00% del tempo di lavoro settimanale

Provincia di Piacenza: 40,00% del tempo di lavoro settimanale

Il calendario delle presenze sarà, di volta in volta, stabilito di comune accordo tra gli Enti facenti parte della Convenzione, sentito il Segretario Generale, salva la diversa articolazione stabilita dallo stesso Segretario per particolari esigenze di servizio.

In caso di assenza o impedimento del Segretario, le relative funzioni saranno svolte dai rispettivi Vicesegretari presenti nei due Enti, salva la nomina, secondo le esigenze, di un supplente a scavalco.

ART. 4 - EMOLUMENTI DOVUTI AL SEGRETARIO

Lo stato giuridico ed economico del Segretario è regolato dalla Legge, dai Contratti Collettivi di Lavoro e dalle determinazioni dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il Segretario titolare della sede convenzionata ha diritto alla corresponsione della retribuzione aggiuntiva a norma dell'art. 45, 1° comma, del vigente CCNL.

La Provincia di Parma, in qualità di Ente Capo Convenzione, provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Generale ed al recupero delle spese a carico della Provincia di Piacenza. Non spetta al Segretario alcun compenso per lavoro straordinario.

Nessun rimborso spese spetterà al Segretario generale per recarsi nelle sedi di lavoro, in ossequio alla normativa vigente in materia; nel caso la disciplina subisca variazioni in corso di vigenza della presente Convenzione, l'adeguamento al disposto normativo si intende automatico.

Il rimborso delle spese di viaggio pertanto spetterà al Segretario esclusivamente qualora, per esigenze di servizio, debba recarsi, nella stessa giornata, in più di una sede, computando l'intero tragitto effettivamente percorso.

Le spese per missioni svolte dal Segretario Generale sono esclusivamente a carico dell'Ente nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate, e suddivise tra gli Enti in parti uguali, qualora la missione sia nell'interesse di tutti.

Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Generale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16/05/2001, e sue successive modifiche e integrazioni, graverà su ciascun Ente nella seguente proporzione, ad eccezione della maggiorazione prevista dall'art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001:

- **Provincia di Parma 60,00 %;**
- **Provincia di Piacenza 40,00 %**

Il trattamento economico del Segretario generale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva prevista dall'art. 45 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai precetti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

La maggiorazione prevista dall'art.41, comma 4, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16/05/2001, verrà corrisposta, qualora ne ricorrano le condizioni, e ripartita tra gli Enti convenzionati, in accordo tra di loro, sulla base della misura della ricorrenza, in ognuno dei medesimi, delle condizioni oggettive e soggettive previste dagli accordi decentrati e previa pesatura secondo la metodologia di attribuzione di detto emolumento dell'Ente Capo-Convenzione.

La retribuzione di risultato, da suddividere, di norma, nella misura di cui ai precedenti commi (60,00 %- 40,00 %), verrà corrisposta sulla base della metodologia di ciascun Ente, e a seconda delle risultanze della valutazione dell'attività del Segretario.

La valutazione delle prestazioni del Segretario generale è comunicata all'Ente capo- convenzione, che liquiderà il compenso in un importo non superiore al 10 per cento del monte salari dell'anno di riferimento, ripartendolo tra gli enti convenzionati nella misura precedentemente indicata (60,00 %- 40,00 %).

I diritti di rogito e i buoni pasto, se dovuti, verranno liquidati separatamente da ciascun Ente.

ART. 5 - DURATA E RECESSO

La presente convenzione avrà durata dal 01 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026;

La medesima, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli, e dall'atto di nomina del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – avente sede a Roma e per conoscenza alla Prefettura UTG di Bologna, per i consequenziali provvedimenti.

Alla scadenza, potrà essere prorogata, o rinnovata per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare, con l'osservanza delle procedure in vigore.

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire in qualsiasi momento, per motivata determinazione di una delle parti da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio, da notificare all'altro Ente e da trasmettere all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e alla Prefettura UTG di Bologna per i consequenziali provvedimenti.

In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 1° giorno del terzo mese successivo alla data di notifica salvo che, per esigenze particolari e motivate, non venga concordemente definito fra Enti convenzionati e Segretario un termine diverso. Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Presidente della Provincia dovrà darne comunicazione scritta al Segretario titolare.

Il provvedimento adottato dall'Ente recedente dovrà essere inviato all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali in Roma e alla Prefettura UTG di Bologna.

Dalla data di cessazione per qualsiasi motivo della presente convenzione, il Segretario titolare della sede convenzionata diventerà automaticamente titolare della sede della Provincia di Parma, salvo diverse determinazioni in merito concordate fra Enti convenzionati e Segretario.

ART.6 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi tra i Presidenti delle due Province, che opereranno, in accordo con il Segretario generale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 7 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 8 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, dei CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Enti in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli, e dall'atto di nomina del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – con sede a Roma e alla Prefettura UTG di Bologna, per i consequenziali provvedimenti.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PARMA

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Direzione Generale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1579/2023 del Attività Presidenza ad oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA GENERALE TRA LA PROVINCIA DI PARMA E LA PROVINCIA DI PIACENZA DAL 1° GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2026 - RIAPPROVAZIONE SCHEMA., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 24/10/2023

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



Provincia di Piacenza

UFFICIO DI STAFF BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1579/2023 ad oggetto:
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA
GENERALE TRA LA PROVINCIA DI PARMA E LA PROVINCIA DI PIACENZA DAL 1°
GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2026 - RIAPPROVAZIONE SCHEMA.. si esprime ai sensi
dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Piacenza li 24/10/2023

**Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e
Acquisti
(TOSCANI ANGELA)**

con firma digitale



Provincia di Piacenza

Servizio Personale e Affari Generali Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 32 del 31/10/2023

Servizio Direzione Generale

Proposta n. 1579/2023

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA GENERALE TRA LA PROVINCIA DI PARMA E LA PROVINCIA DI PIACENZA DAL 1° GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2026 - RIAPPROVAZIONE SCHEMA.

La deliberazione sopra indicata:
viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Piacenza li, 03/11/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale



Provincia di Piacenza

Servizio Personale e Affari Generali CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Delibera di Consiglio N. 32 del 31/10/2023

Servizio Direzione Generale

Proposta n. 1579/2023

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA GENERALE TRA LA PROVINCIA DI PARMA E LA PROVINCIA DI PIACENZA DAL 1° GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2026 - RIAPPROVAZIONE SCHEMA.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs.
18.8.2000 N. 267.

Piacenza li, 20/11/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale